

Causa C-325/05

Ismail Derin

contro

Landkreis Darmstadt-Dieburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Verwaltungsgericht Darmstadt)

«Associazione CEE-Turchia — Art. 59 del Protocollo addizionale — Artt. 6, 7 e 14 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto di libero accesso al lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, secondo trattino — Diritto di soggiorno che ne è il corollario — Cittadino turco di età superiore a 21 anni non più a carico dei genitori — Condanne penali — Condizioni della perdita dei diritti acquisiti —

Compatibilità con la norma secondo cui la Repubblica di Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello applicabile tra Stati membri»

Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate l'11 gennaio 2007 . . . I - 6498

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 luglio 2007 . . . I - 6530

Massime della sentenza

Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Ricongiungimento familiare — Figlio di un lavoratore turco che ha acquisito il diritto di libero accesso ad un'attività lavorativa subordinata

(Protocollo addizionale all'accordo di associazione CEE-Turchia, art. 59; decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, artt. 7, primo comma, e 14, n. 1)

Dal sistema nonché dalla finalità della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, risulta che un cittadino turco, autorizzato a entrare quando era bambino nel territorio di uno Stato membro nell'ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, di tale decisione, perde il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, che è il corollario del detto diritto di libero accesso, soltanto in due ipotesi, vale a dire

e grave per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubbliche, ai sensi dell'art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure

— quando lascia il territorio dello Stato membro interessato per un periodo significativo e senza motivi legittimi,

— quando la presenza del migrante turco sul territorio dello Stato membro ospitante costituisce, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale

anche quando è di età superiore a 21 anni, non è più a carico dei genitori, ma conduce una vita autonoma nello Stato membro interessato, e non è stato a disposizione del mercato del lavoro per vari anni a causa

dell'esecuzione di una pena detentiva inflitti per tale durata e senza il beneficio di una sospensione condizionale.

ai sensi del quale la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello applicabile tra Stati membri.

Siffatta interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall'art. 59 del Protocollo addizionale all'accordo di associazione

(v. punti 54, 57, 75 e dispositivo)